

(Codice interno: 424945)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 32

**Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti al demanio armentizio, già trasferite alle regioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quale parte integrante delle funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste e di promozione del patrimonio culturale regionale.

2. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui alla presente legge, opera altresì per la ricognizione e la gestione del demanio armentizio, quale parte integrante del patrimonio regionale, al fine di assicurarne, unitamente alle migliori condizioni di conservazione e valorizzazione, la fruizione pubblica, sia quale testimonianza del patrimonio di valori di tradizione e storici, sia in termini di utilizzazione economica per quanti esercitano l'attività armentizia.

**Art. 2****Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) Vie del Pascolo: percorsi ed aree contermini ad essi funzionali, appartenenti al demanio armentizio regionale, qualificabili come beni di interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività armentizia;
- b) Sentiero armentizio: suolo appartenente al demanio armentizio regionale;
- c) Valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
- d) Reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione del demanio armentizio.

**Art. 3****Ricognizione e reintegra del demanio armentizio.**

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della consistenza ed alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.

2. In particolare, i Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a cura della struttura regionale competente in materia, provvedono ad effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze: decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

**Art. 4****Le Vie del Pascolo del Veneto.**

1. I sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché funzionali all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico denominato le Vie del Pascolo del Veneto.
2. La gestione ed amministrazione dei beni individuati e qualificati come Vie del Pascolo del Veneto si conforma alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

**Art. 5****Quadro d'assetto regionale.**

1. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui all'articolo 3, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:
  - a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del Pascolo del Veneto;
  - b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.
2. Le aree di cui al comma 1, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai comuni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione dei greggi per pascolo vagante e transumanza.

**Art. 6****Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.**

1. La Giunta regionale predispose il Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.
2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le finalità delle Vie del Pascolo del Veneto:
  - a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie del Pascolo del Veneto, nonché promuoverne la fruizione;
  - b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.
3. A tal fine il Piano triennale definisce:
  - a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
  - b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;
  - c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
  - d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

**Art. 7****Piano locale di valorizzazione.**

1. Il Piano locale di valorizzazione è approvato dai comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.
2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti Vie del Pascolo, contiene:

- a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto;
- b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
- c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
- d) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie del Pascolo e delle modalità di promozione delle stesse;
- e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;
- f) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

3. La Giunta regionale riconosce contributi ai Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

#### **Art. 8**

##### **Regime concessorio.**

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.
2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie del Pascolo, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull'uso richiesto ed assentibile.
3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, il canone di concessione per l'uso agricolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può essere sostituito dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali alla sua manutenzione e fruizione pubblica.

#### **Art. 9**

##### **Pascolo vagante e transumanza delle greggi.**

1. Le movimentazioni di greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:
  - a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda ULSS di competenza dei siti di transito delle greggi, che ne notizia i comuni, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria;
  - b) in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.

2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare una informazione corretta e tempestiva ai comuni interessati dal transito.

3. Ove il transito e il riposo delle greggi durante le operazioni di transito, interessino i percorsi ed i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie del Pascolo ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la autorizzazione del comune interessato.

#### **Art. 10**

##### **Vigilanza e sanzioni.**

1. Ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e Vie del Pascolo, nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.

2. Si applica la disciplina di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

#### **Art. 11**

##### **Banca dati dei sentieri armentizi regionali.**

1. Presso la banca della terra veneta, istituita al fine di valorizzare il patrimonio agricolo regionale e le altre superfici agricole del territorio, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26, è istituita apposita sezione contenente dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri armentizi e delle Vie del Pascolo.

2. La Giunta regionale definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui sentieri armentizi regionali.

#### **Art. 12**

##### **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b), quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo, nell'esercizio 2020, le risorse del fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) e dell'articolo 7, comma 3, quantificati rispettivamente in euro 40.000,00 e in euro 130.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo, nell'esercizio 2021, le risorse del fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2020

Luca Zaia

---

#### **INDICE**

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Riconoscimento e reintegra del demanio armentizio.

Art. 4 - Le Vie del Pascolo del Veneto.

Art. 5 - Quadro d'assetto regionale.

Art. 6 - Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.

Art. 7 - Piano locale di valorizzazione.

Art. 8 - Regime concessorio.

Art. 9 - Pascolo vagante e transumanza delle greggi.

Art. 10 - Vigilanza e sanzioni.

Art. 11 - Banca dati dei sentieri armentizi regionali.

Art. 12 - Norma finanziaria.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2020, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 novembre 2018, dove ha acquisito il n. 416 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Ferrari, Giorgetti, Negro, Dalla Libera, Berlato, Fracasso, Conte, Guarda, Azzalin, Gerolimetto e Scarabel;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 luglio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 luglio 2020, n. 33.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
perché una iniziativa legislativa recante norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio e per il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della Umanità?

È il riconoscimento di una tradizione che è identità, peraltro condivisa pur in forme diverse, da diverse regioni d'Italia e da altri paesi europei.

Una identità che oggi si ricostruisce, e a cui come legislatori regionali vogliamo offrire forme di riconoscimento, intorno ad una funzione che non è più solo di utilizzazione economica (anche se torna ad essere tale, pur in nuove forme, nell'ambito di una generale riscoperta dei valori e delle risorse della economia agricola, che per secoli hanno segnato la tradizione dei nostri territori) ma anche valorizzazione, culturale e turistico ricreativa, di luoghi e di percorsi.

Il tema è stato oggetto di manifestazioni di interesse di vari consigli comunali, in particolare delle province di Vicenza e di Belluno, e, come noto, è sopravvenuto presso l'UNESCO il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della umanità, ovvero per usare le espressioni della Convenzione di Parigi per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come esempio di una di quelle “prassi, rappresentazioni, espressioni e conoscenze che le comunità, i gruppi ed, in taluni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”, “trasmesso di generazione in generazione”, “costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia” ed in forme di sviluppo sostenibile.

Ma allora l'intervento del legislatore può ben essere declinato sotto due diversi profili: disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio, già riconosciute alla regione in sede di primo trasferimento delle funzioni operato con il DPR 616 del 1977, quale parte integrante delle competenze in materia di agricoltura, con la identificazione dei beni che ne costituiscono oggetto (ovvero i sentieri e le aree contermini o riposi laterali, di stazionamento e per il riposo dei greggi impegnati nelle transumanze e negli spostamenti in genere) anche codificando le disposizioni dettate negli anni in materia di polizia veterinaria ed in materia di ambiente e tutela dell'ecosistema, e promuovendo il coordinamento delle disposizioni di polizia locale e rurale dei comuni interessati da pascolo vagante e da transumanze: quanto sopra al fine di determinare condizioni volte a fornire elementi di certezza a quanti, giovani ed in particolare, spesso, giovani imprenditrici, intraprendono questa attività economica e praticano la pastorizia, le attività di malga e che quindi devono occuparsi della gestione sul territorio di mandrie e greggi, con i passaggi da montagna a valle e viceversa.

Ma anche esercizio di competenza legislativa in materia di beni culturali e di loro valorizzazione, per la fruizione pubblica, in termini di testimonianza del passato.

In effetti l'assoggettamento alla disciplina di forme di tutela discende dal notevole interesse che rivestono i beni del demanio armentizio sia per l'archeologia (potendosi trovare sulle loro tracce testimonianze di insediamenti risalenti nel tempo, di epoca preromana, di centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e, nel meridione, normanni), sia per la storia politica, militare, sociale e culturale in genere dei territori interessati, per gli avvenimenti storici legati alla tradizionale rete viaria costituita dai sentieri del demanio armentizio.

La ragione della tutela - o per meglio dire - della conservazione e valorizzazione per la fruizione pubblica, è quindi la esigenza di salvaguardia di un'identità culturale, nella consapevolezza che la topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l'aspetto del paesaggio agrario, elementi tutti determinanti la fisionomia dell'ambiente culturale, sono stati profondamente caratterizzati dalla funzione storica svolta dal demanio armentizio e dai beni che lo costituiscono.

Ne discende un articolato che declina i titoli di competenza legislativa ai sensi del quale la regione si propone di dettare norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio e per il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della Umanità.

Partendo dal concetto di demanio armentizio (articolo 1) il legislatore ne riconosce la duplice valenza di utilizzazione economica e di rilievo culturale, prevedendo una attività di ricognizione, accertamento della consistenza e reintegra di detto patrimonio, avvalendosi della collaborazione di istituzioni e soggetti privati e delle stesse Soprintendenze ai fini della individuazione dei sentieri armentizi suscettibili di utilizzazione economica e per la loro qualificazione, ove di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, come Vie del Pascolo (articoli 2, 3 e 4).

In esito a tali adempimenti, affidati anche alla competenza e responsabilità dei Comuni individuati, la Giunta regionale (articolo 5) rilascia un quadro di assetto a livello regionale attraverso l'individuazione e la perimetrazione dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, vuoi per soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi, anche mediante concessione temporanea d'uso (articolo 8), vuoi da conservare e valorizzare per il loro interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del Pascolo del Veneto ed istituisce la banca dati dei sentieri armentizi regionali (articolo 12), individuando (articoli 6 e 7) i relativi strumenti di piano dedicati alla valorizzazione culturale e turistico ricreativa.

In occasione dell'esame in commissione consiliare sono state apportate semplificazioni ed adeguamenti al testo, nonché misure di coordinamento al quadro normativo sopravvenuto: in particolare si segnalano le modifiche dell'articolo 8 in tema di disciplina del regime concessorio, prevedendo, in conformità ai principi generali della materia, che il canone di concessione per l'uso del demanio armentizio può essere sostituito dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali alla sua manutenzione e fruizione pubblica; le modifiche all'articolo 9, prevedendo che in ordine alla movimentazione di greggi all'interno del territorio regionale, per gli aspetti di polizia veterinaria, la azienda Ulss notizi i comuni interessati al transito e per gli aspetti ambientali e di tutela dell'ecosistema, la movimentazione si conformi alla disciplina in materia di habitat ed alle misure di conservazione delle aree della rete "Natura 2000"; le modifiche all'articolo 11, prevedendo, in luogo della costituzione di una specifica banca dati dei sentieri armentizi regionali, l'utilizzo della banca della terra veneta, già istituita ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 26 del 2014, ed oggetto di articolazione in una sezione dedicata ai dati ed informazioni sul demanio armentizio regionale; il superamento dell'articolo 12 del progetto di legge in tema di riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale, essendo tale riconoscimento sopravvenuto nelle more della istruttoria della proposta e concentrando quindi l'intervento normativo sugli aspetti di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio.

La norma finanziaria, in esito alla definizione della scheda di analisi economico finanziaria curata dalla competente struttura della Giunta regionale e della nota ricognitiva degli impatti finanziari curata dagli uffici della Prima Commissione, è stata riformulata, sia con riferimento alla diversa distribuzione fra le iniziative contemplate dalla legge, ammissibili a finanziamento quali spese correnti e spese di investimento, sia con riferimento alle annualità di riferimento delle spese, atteso che la proposta giunge all'esame del Consiglio regionale nella seconda metà dell'esercizio 2020.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali in data 10 marzo 2020, nonché il parere della Prima Commissione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell'8 luglio 2020 ha approvato ad unanimità il progetto di legge con modifiche al testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Casali), Zaia Presidente (Gerolimetto con delega Sandonà), Liga Veneta-Lega Nord (Possamai), Veneti Uniti (Dalla Libera), Partito dei Veneti (Guadagnini), Misto (Valdegamberi), Civica per il Veneto (Guarda), Movimento 5 Stelle (Scarabel).";

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è il seguente:

“66. Agricoltura e foreste.

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate.”

#### ***Nota all'articolo 10***

- Il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è il seguente:

“78. Attribuzioni dei comuni.

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:

- a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
- b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.”